

Determinazione dei Servizi Tecnici n. 279 del 04 ottobre 2022

OGGETTO: L.P. n. 15/2015 - art. 90 comma 1 lettera c) - esenzione parziale dal contributo di costruzione per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta sulla p.ed. 844 in C.C. Mezzocorona. Richiedente: sig. T.I.

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 87 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico è richiesto il pagamento del contributo di costruzione.

L'art. 90 della legge appena citata elenca i casi in cui è ammessa l'esenzione dal contributo di costruzione.

Più precisamente l'art. 90, comma 1, lettera c) dispone che il contributo di costruzione non è dovuto "per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969".

Il comma 2 dell'art. 90 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. stabilisce che "l'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione".

Va rilevato infine che l'art. 87 comma 4 lettera a) della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. stabilisce i requisiti che devono sussistere affinché possa essere riconosciuta l'esenzione parziale per la prima abitazione, e cioè:

l'unità abitativa deve essere di proprietà del richiedente;



- ➤ al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio, anche in relazione alle sue porzioni ideali;
- il richiedente deve impegnarsi a stabilire la propria residenza nell'unità immobiliare oggetto di esenzione entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori e mantenerla per i successivi dieci anni.

In data 09/05/2022 al prot. n. 5481 la sig.ra T.I. ha presentato richiesta di provvedimento di costruire in sanatoria per "cambio d'uso del sottotetto, modifiche interne e fori finestra in p.ed. 844".

In data 31/08/2022 al prot. n. 10156 la signora T.I. ha presentato domanda di esenzione dal contributo di costruzione per prima abitazione.

La signora T.I. ha dichiarato:

- di essere proprietaria della p.ed. 844 in C.C. Mezzocorona;
- che l'unità immobiliare menzionata è destinata a scopo di prima abitazione;
- di non essere titolare o contitolare, erede o legatario di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale;
- di impegnarsi a trasferire la propria residenza, entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori, nell'alloggio oggetto di agevolazione;
- di impegnarsi a stipulare con il Comune di Mezzocorona una convenzione che preveda l'obbligo a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo, per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Accertata la regolarità della documentazione depositata agli atti si ritiene di poter accogliere la richiesta presentata dalla signora T.I. di esenzione dal contributo di costruzione dovuto a seguito della presentazione per "cambio d'uso del sottotetto, modifiche interne e fori finestra in p.ed. 844".

In particolare, considerato che la superficie della soffitta soggetta a cambio d'uso in quanto trasformata in abitazione è pari a 46,30 mq che si sommano alla superficie di una parte del piano interrato di mq 8,97, del piano terra di mq 57,15, del piano primo di mq 57,30 e del piano sottotetto di mq 46,30 per un totale dell'unità pari a mq 169,72.

Si ritiene ammissibile la richiesta di esenzione dalla corresponsione del contributo di costruzione fino al raggiungimento dei primi 150,00, mentre per la superficie eccedente i mq 150,00, ovvero calcolati sulla superficie soggetta a cambio d'uso pari a mq 19,72 mq x 45,84 €/mq = € 903,96.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO quanto sopra;

VISTI gli artt. 87 e 90 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm.;

ESAMINATA la documentazione depositata agli atti presentata dalla signora T.I.;

VISTA la richiesta di esenzione dal contributo di costruzione presentata dalla stessa in data 31/08/2022 al prot. n. 10156;

ACCERTATA la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l'esenzione parziale dal contributo di costruzione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 dd. 23/06/2016, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo di convenzione, individuati dalle lettere "A", "B" e "C" relativi rispettivamente all'esenzione per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici diretti al recupero di costruzioni e per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente;

CONSIDERATO come, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e per la contestuale pubblicazione nella sezione speciale "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune, il presente provvedimento concerna:

- beneficiaria: signora T.I. (così come individuato nell'istanza presentata, agli atti);
- vantaggio economico: 1.218,43;
- norma o titolo a base dell'attribuzione: art. 90 comma 1 lettera c) della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: =====;
- struttura competente per l'istruttoria: servizi tecnici;
- responsabile del procedimento: ing. Andrea Bosoni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 di data 10/01/2001 con la quale sono state individuate le competenze dei responsabili dei servizi;

VISTO l'art. 36 del D.P.G.R. 19/05/1999 n. 3/L;

VISTA la L.R. 04/01/1993 n. 1 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto Comunale:

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

DETERMINA

- 1. di accogliere la domanda presentata dalla signora T.I. in data in data 31/08/2022 al prot. n. 10156 per l'esenzione dal contributo di costruzione dovuto alla presentazione del provvedimento di costruire in sanatoria per "cambio d'uso del sottotetto, modifiche interne e fori finestra in p.ed. 844".
- **2. di subordinare** l'esenzione parziale alla stipula di una convenzione che preveda:
 - la dichiarazione della richiedente, che deve essere proprietario della p.ed. 844
 P.M. 10 sub. 7 in C.C. Mezzocorona, oggetto della suddetta agevolazione, in in ordine al fatto di non essere titolare, contitolare, erede o legatario di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze famigliari, nel territorio provinciale;
 - l'impegno del richiedente di stabilire la propria residenza nell'edificio oggetto della suddetta agevolazione (della p.ed. 844 in C.C. Mezzocorona) entro un anno dalla fine dei lavori;
 - l'impegno del richiedente a non cedere l'immobile oggetto della agevolazione in questione in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale;

- la decadenza dal beneficio concesso in caso di cessione dell'immobile in parola con conseguente obbligo del richiedente di versare il contributo dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione;
- **3. di dare atto** che l'esenzione parziale dal contributo di costruzione, che si riconosce alla signora T.I. relativa alla richiesta presentata in data 31/08/2022 al prot. n. 10156 così determinato:

	TOTALE CONTRIBUTO DA VERSARE	903,96 €
	45,84 <u>€/mq*]</u>	
	TOTALE CONTRIBUTO ESENTABILE [(mq 46,30-mq 19,72) *	1.218,43 €
	TOTALE CONTRIBUTO DOVUTO (A x D)	2.122,39 €
D	Contributo per cat. A1 (Interventi di recupero del sottotetto)	<u>45,84 €/mq</u>
С	Superficie utile netta esentabile dal contributo di costruzione (art. 90 comma 1 lett. c) L.P. n. 15/2015)	150,00 mq
В	Superficie utile netta totale dell'alloggio dopo l'intervento	169,72 mq
Α	Superficie utile netta soggetta a cambio di destinazione d'uso (soffitta – piano secondo)	46,30 mq

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa;
- **5. di dare atto**, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, che il presente provvedimento concerne:
 - beneficiario: sig. T.I. (così come individuato nell'istanza presentata, agli atti);
 - vantaggio economico: 1.218,43 €;
 - norma o titolo a base dell'attribuzione: art. 90 comma 1 lettera c) della L.P. 15/2015;
 - modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: =====;
 - struttura competente per l'istruttoria: servizi tecnici:
 - responsabile del procedimento: ing. Andrea Bosoni;
- **di dare evidenza,** ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - **a.** ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
 - **b.** ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lqs. 02/07/2010 n. 104.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Andrea Bosoni f.to digitalmente

Acquisito	il	visto	di al	J	contabilità	si 	pubblica	la	presente	dal
Acquisito fattispecie			_		le si dà atto	che	la presen	te no	on rientra t	ra le

COM	IUNE DI MEZZOCORONA
COIV	IONE DI WEZZOONOWA
	La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto di regolarità contabile né di pubblicazione.
	II Segretario Comunale avv. Enrico Sartori f.to digitalmente
	Comunicazione ai capigruppo